

## Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza dal 15 luglio 2022

Gentile cliente,

Il **15 luglio** è entrato in vigore il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (CCII). Il decreto correttivo (D.Lgs n. 83/2022) interviene in particolare sull'identificazione puntuale delle informazioni che un assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve fornire all'imprenditore al fine di aiutarlo a cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà e prevede obblighi di segnalazione dei segnali di crisi in capo all'organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati.

### **Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili**

L'art. 2086 del codice civile al comma 2 stabilisce che "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La norma codicistica viene ora ripresa dal Codice della crisi, il cui nuovo art. 3 prevede che:

1. L'imprenditore individuale è tenuto ad "**adottare misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte".
2. L'imprenditore collettivo è tenuto ad "**istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative".

La norma precisa che affinché un assetto possa definirsi "adeguato", deve consentire di:

- I. Rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dalla società.
- II. Verificare la **sostenibilità dei debiti** e le **prospettive di continuità aziendale** almeno per i 12 mesi successivi.
- III. Rilevare i **segnali di crisi** rappresentati dall'esistenza di:
  - a. **Debiti per retribuzioni** scaduti da almeno **30 giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.



- b. **Debiti verso fornitori** scaduti da almeno **90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
  - c. **Esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di **60 giorni** o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
  - d. Una o più delle esposizioni debitorie verso i **creditori pubblici qualificati**.
- IV. Ottenere le informazioni economico-finanziarie sia attuali (a titolo di esempio: entità dei debiti scaduti e di quelli riscadenzati, linee di credito bancarie utilizzate), sia prospettiche (ad esempio stima del margine operativo lordo annuale normalizzato, investimenti di mantenimento previsti), necessarie a compilare la **lista di controllo** particolareggiata e a effettuare il **test pratico** (mediante piattaforme disponibili sui siti delle camere di commercio) per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e dunque della possibilità di accedere alla **composizione negoziata**.

### **Gli obblighi di segnalazione dell'opportunità di accedere alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**

L'art. 12 CCII prevede che l'imprenditore che si trovi in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che rendano probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere alla camera di commercio territorialmente competente la **nomina di un esperto indipendente**, che agevoli le trattative con i creditori (ed eventuali altri soggetti), finalizzate al **risanamento dell'impresa**, ove appaia ragionevolmente percorribile. L'opportunità di accedere alla composizione negoziata, ricorrendone i presupposti, deve essere segnalata all'organo amministrativo dall'**organo di controllo** (collegio sindacale o sindaco unico, escluso invece il revisore) e dai **creditori pubblici qualificati**.

#### **Segnalazione da parte dell'organo di controllo**

La segnalazione dell'organo di controllo deve essere effettuata allorché si manifestino **sbilanciamenti di carattere patrimoniale o economico-finanziario** e i **segnali di crisi** e deve essere riscontrata dagli amministratori entro **trenta giorni**, con indicazione delle iniziative intraprese.

#### **Segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati**

I creditori pubblici qualificati devono segnalare tempestivamente agli amministratori e all'organo di controllo l'esistenza dei seguenti **ritardi nel pagamento dei debiti erariali e contributivi**:

- A. Per quanto riguarda l'**INPS**, qualora vi sia un ritardo di oltre **90 giorni** nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare **superiore al 30%** di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di **€ 15.000** (ovvero di ammontare superiore a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati).
- B. Per quanto riguarda l'**INAIL**, quando vi sia un debito per premi assicurativi scaduto da oltre **90 giorni**, per un importo superiore a **€ 5.000**.

- C. Per quanto riguarda l'**Agenzia delle entrate**, qualora vi sia un debito scaduto e non versato, di importo superiore a **€ 5.000**, relativo alla **liquidazione IVA** risultante dalle comunicazioni periodiche (LIPE).
- D. Per quanto riguarda l'**Agenzia delle entrate-riscossione**, qualora vi siano crediti affidati alla riscossione, autoliquidati o accertati in via definitiva, scaduti da oltre **90 giorni** superiori a **€ 500.000** per le società di capitali (ovvero **€ 200.000** per le società di persone ed **€ 100.000** per le imprese individuali).

Si segnala che tali indicatori sono in corso di aggiornamento e potranno subire eventuali modifiche.

Lo Studio è a disposizione per supportarvi nella predisposizione degli indici di definizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI & ASSOCIATI

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia, ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*